

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) **MARINARI** Presidente

(NA) **CARRIERO** Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) **PARROTTA** Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) **SICA** Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

(NA) **SCOTTI** Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SICA SALVATORE

Nella seduta del 23/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In sede di ricorso, la società istante asserisce che, in data 24.03.2010, stipulava con la resistente, presso il punto vendita di una concessionaria auto, un finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo, per un importo finanziato di € 8.000,00, da rimborsare in 60 rate mensili, dell'importo di € 161,00 cadauna.

Al finanziamento erano applicati i seguenti tassi: TAN 7,68%; TAEG 7,95%; tasso di mora 14,60%; indennità per ritardato pagamento delle rate 8%; penale perdita beneficio del termine 10%.

In data 27.08.2014, il ricorrente inviava reclamo all'intermediario, affermando che *“da verifiche effettuate risulta che il tasso convenzionale moratorio, pattuito al momento della stipulazione, del 32,60% (= 8%+14,60%+10%) risulta essere illegittimo ai sensi dell'art. 644 c.p., della legge n. 24/2001, dell'art. 1815 c.c., nonché delle sentenze n. 350 e n. 603/2013 della Corte di Cassazione e della sentenza n. 49/2002 della Corte Costituzionale”*. Chiedeva pertanto la restituzione delle somme *“percepita ed illegittimamente trattenute a titolo di interesse usurario”*. Non soddisfatto del riscontro fornito dalla resistente, il ricorrente ha reiterato le proprie doglianze in sede di ricorso, allegando una relazione di consulenza tecnica.

L'intermediario, dal proprio canto, ha precisato, nel merito, che nel mese di marzo 2010 è stato concesso al ricorrente un prestito finalizzato per € 8.000,00, TAN 7,68% TAEG 7,95% per l'acquisto di un veicolo presso un concessionario. Ha chiarito, sul punto, che il finanziamento de quo è sempre stato regolare, fino alla data di presentazione del ricorso: a partire da quel momento, infatti, il ricorrente ha omesso il pagamento delle rate, senza che la banca addebitasse alcun interesse di mora sulle rate scadute. Tanto premesso, la resistente ha affermato che le considerazioni del ricorrente in merito ad una asserita usurarietà del tasso d'interesse applicato sarebbero del tutto infondate e, parimente infondata, risulterebbe la richiesta di restituzione di tutte le somme *“percepita ed illegittimamente trattenute”*, in quanto il TEG del finanziamento in esame *“ricomprende tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di riferimento ed è largamente inferiore al tasso soglia, calcolato come previsto dall'art. 2 della legge 108/1996, relativamente al periodo 1° Gennaio – 31 Marzo 2010”*. Pertanto, la resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento.

La principale doglianza della società ricorrente concerne l'applicazione da parte dell'intermediario di un tasso usurario. In realtà, la ricorrente, nella propria rappresentazione dei fatti, ha effettuato il calcolo del "tasso effettivo" del finanziamento, da parametrare con il "tasso soglia", sommando al TAEG (7,95%) l'indennità di ritardato pagamento (8%), la penale per la perdita del beneficio del termine (10%) ed il tasso di mora (14,60%).

Viceversa, come posto in evidenza dall'intermediario e verificato documentalmente, il TAEG del finanziamento corrisponde al 7,98%, ben al di sotto della soglia anti-usura, pari al 18,25%, nel I trimestre 2010, categoria "credito finalizzato all'acquisto rateale". D'altro canto, è soltanto tale ultimo tasso che va raffrontato a quello cd. "soglia", restando precluso, in conformità alle Istruzioni della Banca d'Italia in materia e per costante orientamento dell'Arbitro, il criterio di calcolo adottato da parte ricorrente. In particolare, come statuito anche dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 1875/14, *"la domanda principale del ricorrente si fonda su un errore di prospettiva e non può essere accolta. Il ricorrente infatti ritiene che al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia sia sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo, confrontare tale somma aritmetica con il tasso soglia del periodo e, da tale confronto, ricavare l'effetto giuridico dell'azzeramento di entrambi. E' però evidente che la regola di diritto è tutt'altra [...]"*. Sul punto, si richiama anche il decisum di Collegio di Coordinamento n. 3412 del 19.3.2014, secondo cui *"pare il caso, in proposito, di evidenziare (...) come non sembri che in tal senso deponga, in particolare, Cassazione, 9 gennaio 2013, n. 350, pur correntemente addotta a fondamento di doglianze del tipo di quelle qui prospettate. Dalla lettura di tale decisione, in effetti, emerge come la Cassazione abbia inteso semplicemente ribadire che gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, la relativa verifica risultando poi effettuata assumendo, per confrontare la relativa misura col "tasso soglia", il tasso convenuto autonomamente considerato (nella specie, quale risultante dalla maggiorazione prevista rispetto al tasso degli interessi corrispettivi, senza alcuna forma di cumulo con questi ultimi). (...) In effetti, la previsione contrattuale del carattere sostitutivo e alternativo della prestazione degli interessi moratori rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi vale senz'altro a rendere logicamente errata ogni operazione di "sommatoria" dei relativi tassi in fattispecie come quella esaminata nella ricordata decisione n. 1875/2014"*.

Alla luce di tanto, l'operazione posta in essere dall'istante, consistente nella mera sommatoria al TAEG di voci differenti al fine di dimostrarne l'usurarietà, si rivela non corretta e non coerente con i principi affermati tanto dalla giurisprudenza di legittimità quanto dall'ABF.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*